



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

ORIGINALE

Settore Tributi - Servizi Personale

Determina R.G. n. 1077 del 16-12-2023

R.I. n. 61 del 16-12-2023

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2023 COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

CIG:

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 10/10/2023 con il quale la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

PREMESSO che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce competenza di ordine gestionale dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali nell'ambito della sessione negoziale per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa da avviarsi nel primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, i cui artt. 79 e 80 disciplinano la costituzione e l'utilizzo del Fondo risorse decentrate dall'anno 2023;

- rilevato che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nel rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto previsto all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione all'esito della contrattazione integrativa annuale 2023;

CONSIDERATO che in base al citato art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, vigente dall'anno 2023, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

PRESO ATTO che:

- l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2017 del Comune di Petilia Policastro, così come certificato dal Revisore dei Conti, che configura pertanto il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016/2018, è pari ad € 119.858,00 (importo risorse stabili 2017);
- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, che per il Comune di Petilia Policastro è pari ad € 3.559,00 (n. 1 unità B3 per € 843,67 e n. 1 unità D3 per € 2.714,84) come da allegato alla presente;
- ARAN, in risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, precisa che tale incremento "è per definizione un incremento di risorse stabile, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione";

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 79, comma 6, la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione – ex incarichi di Posizione Organizzativa) deve comunque avvenire,

complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

RICHIAMATI:

- l'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato, rispettivamente, di "un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", che per il Comune di Petilia Policastro è pari ad € 3.578,00;
- l'art. 79, comma 1, lettere b) e d) del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 il quale prevede che il fondo per le risorse decentrate è incrementato stabilmente "di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1.1.2021, si applica quanto previsto al comma 5", che per il Comune di Petilia Policastro è pari ad € 3.634,00 e di "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
dato atto che tali incrementi restano confermati in modo permanente nei fondi degli anni successivi e non sono assoggettati al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, così come previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21.5.2018, come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, nonché come previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL del 16.11.2022;

VISTO altresì il D.L. 14.12.2018, n. 135 che all'articolo 11 ha previsto quanto segue: "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che all'art. 33 prevede che: (...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (...);

RICHIAMATI:

- il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020, che, in applicazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, sopra richiamato, testualmente recita: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” in applicazione ai comuni dal 20 aprile 2020;
- la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del Ministero dell'Interno prot. 1374 del 8.6.2020, sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che recita testualmente: “Il Decreto chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;

ACCERTATO CHE:

- si è provveduto a verificare che, rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018 alla data di costituzione del fondo anno 2022 non si rilevava incremento di personale;
- a consuntivo, alla data del 31.12.2022, si conferma l'assenza di incremento di personale assunto a tempo indeterminato;
- alla luce dei punti precedenti non si deve adeguare, per l'anno 2022, in aumento il limite del trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ma nemmeno ad effettuare una riduzione dello stesso, come previsto dalla disposizione sopra citata;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che la componente variabile del fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno come disposto dal medesimo art. 79, comma 2, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e dal comma 3 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

CONSIDERATO che per i Comuni, sono stanziabili:

1. ex art. 79, comma 2, CCNL del 16.11.2022:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j) e k) del CCNL 21.5.2018, nel dettaglio che segue:
 - a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
 - b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
 - c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
 - f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
 - g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
 - (...)
 - k) integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di Comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; (importi ex commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del C.d.S.); (...)
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999”;

2. ex art. 79, comma 3, CCNL del 16.11.2022 “in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”;

DATO ATTO che ARAN nella medesima risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, sopra citata, precisa altresì che la formulazione letterale “risorse del presente Fondo” adottata nel comma 3 dell’art. 79 per la ripartizione proporzionale della misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 non lascia interpretazioni tali da consentire di espungere dal Fondo alcuna voce neppure quelle previste da specifiche disposizioni di legge;

PRESO ATTO che il valore del monte salari anno 2018 da tabelle 12 e 13 del Conto Annuale, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comune di Petilia Policastro (ex pareri ARAN 499-15A1 e AFL26 – dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 11.4.2008) è pari ad € 1.200.695,00 ed il corrispondente 0,22% è pari ad € 2.641,53, al netto di oneri riflessi ed IRAP;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2022 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2023;
- nell’anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2023 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

PRESO ATTO che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l’approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell’articolo unico

VISTA

- l’allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2023, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell’organo di revisione contabile;

VISTI i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

VISTO il bilancio per l'esercizio in corso;

DETERMINA

- 1) di procedere, alla data del 01/04/2023, all'incremento del fondo dell'anno 2023, ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021, facendo confluire, nell'importo consolidato, le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;
- 2) di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
- 3) Di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023 determinato secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto, ai sensi del CCNL 2022, nell'importo di **Euro 128.481,00** ;
- 4) Di quantificare le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023, ai sensi del dettato normativo di riferimento, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, per il relativo utilizzo ai sensi e per gli effetti del CCNL 2022 **in Euro 36.357,00**;
- 5) Di dare atto che la spesa afferente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale cap.8920 del bilancio d'Esercizio 2023/2025, oltre oneri riflessi e Irap a carico del datore di lavoro, stanziati a distinti e separati stanziamenti di bilancio, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i.);
- 6) di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
- 7) che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023;

- 8) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- 9) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 10) di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 11) Di trasmettere la presente determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate per la produttività per l'anno 2023, con i relativi allegati all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per la resa del parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri, tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20/2015;
- 12) Di procedere alla pubblicazione del fondo per lo sviluppo di risorse umane e per la produttività anno 2023, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, fra le articolazioni in essa previste afferenti il personale ex art.21, comma 2, del D.lgs. n.33 del 14.03.2013 e s.m.i.;
- 13) di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è Responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Maria Nicotera
(Sottoscritto con firma digitale)



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

ORIGINALE

Settore Tributi - Servizi Personale

Determina R.G. n. 1077 del 16-12-2023

R.I. n. 61 del 16-12-2023

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2023 COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

CIG:

SETTORE RAGIONERIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, e artt. 49 c. 1 e 151 c. 4 del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 18 del vigente Regolamento Contabile.

Per avvenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Li, 16-12-2023.

IL RESP. SETTORE RAGIONERIA

Francesca Saporito
(Sottoscritto con firma digitale)



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

ORIGINALE

Settore Tributi - Servizi Personale

Determina R.G. n. 1077 del 16-12-2023

R.I. n. 61 del 16-12-2023

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2023 COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

CIG:

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data 16-12-2023 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 31-12-2023.

Li, 16-12-2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maria Nicotera

(Sottoscritto con firma digitale)